

Nei casi in cui manchi una puntuale specificazione del bando di gara in ordine alla modalità della sigillatura, è da ritenere sufficiente, oltre alla normale chiusura dei lembi non preincollati, una qualsiasi impronta o un segno (non necessariamente a rilievo), che fornisca maggiori garanzie nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto. Nei casi, invece, in cui nel bando di gara siano specificate le modalità di sigillatura (ad es. la sigillatura con ceralacca su tutti i lembi), è da ritenere legittima l'esclusione del concorrente che non abbia osservato tutte le formalità prescritte, qualora esista una clausola escludente chiara ed univoca. Ove il bando o la lettera d'invito, pur non prevedendo particolari modalità di sigillatura, prescriva la sigillatura stessa sia della busta principale (quella "esterna", contenente il plico), sia di quella "interna", con l'offerta, va esclusa dalla gara una ditta che abbia inviato la propria offerta e la documentazione prescritta con una busta "esterna" (c.d. "busta a sacchetto" nel gergo postale) non "sigillata" in alcun modo, priva su ogni lembo di qualsiasi impronta o segno, atti a garantirne l'integrità.